

COMUNE DI POMPU

VERBALE N. 7

variazione tariffe e disposizioni TARI 2020

Il Revisore,

- Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“Approvazione tariffe, scadenze e disposizioni TARI per l’anno 2020.”**
- Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- Visto l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27.12.2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Visto l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27.12.2017, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;
- Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- Preso atto che:
 - nel territorio in cui opera il Comune di Pompu non è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14.09.2011, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
 - in assenza del suddetto Ente, il piano finanziario del servizio integrato deve essere approvato dal Consiglio Comunale;
- Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto, a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo

e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

- Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;
- Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24.04.2020, il quale recita che: "i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
- Tenuto conto che:
 - Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, permette di confermare per il 2020 le tariffe TARI 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal comma 654 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;
 - Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000, in particolar modo l'art 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
 - la Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019;
 - Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;

Esprime parere

FAVOREVOLE

Alla approvazione della tariffa TARI che permane anche per l'esercizio 2020 quella approvata con deliberazione CC n. 4 del 29.03.2019.

Alle scadenze di versamento per l'anno 2020 della componente TARI dell'imposta comunale unica (IUC).

- n. 4 rate con scadenza: 28 febbraio 2021, 31 marzo 2021, 30 aprile 2021, 31 maggio 2021.
- rata unica con scadenza 28 febbraio 2021

All'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, è pari al 0,5%;

POMPU 29.07.2020

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. ssa Paola Perseu)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Perseu', written in a cursive style.